COMUNE DI MOLINELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Rep. n. 1043 dell' 11/12/2012

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MOLINELLA E MOLINELLA FUTURA S.R.L. PER LA GESTIONE E LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ CONNESSE AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E IGIENE URBANA

L'anno 2012, addì 11 (undici) del mese di dicembre nella residenza municipale, tra i Signori:

- Bruno Selva, nella qualità di Sindaco del Comune di Molinella, il quale interviene, ai sensi dell'art. 107, terzo comma TUEL, in nome e per conto del Comune di Molinella, di seguito anche Comune, con sede in Piazza A. Martoni n. 1 (C.F. 00446980377 - P.I. 00510171200);

- Danilo Fricano, in qualità di Amministratore Unico di Molinella Futura s.r.l., di seguito anche Società o Soggetto Gestore, con sede in Molinella, via Andrea Costa 12, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse di Molinella Futura s.r.l. (P.I. 02797611205);

PREMESSO CHE:

- La società Molinella Futura s.r.l. è interamente partecipata dal Comune ed opera per lo svolgimento di servizi strumentali alle attività degli enti lo-

cali;

- il Comune di Molinella ha stabilito di trasferire a Molinella Futura s.r.l. alcuni servizi tra cui il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;

- tale servizio è incluso nell'oggetto sociale della società ai sensi del proprio statuto;

- il Comune, attraverso gli organi statutari partecipa alla determinazione degli indirizzi ed effettua il controllo del servizio oggetto del presente contratto, ritenendo estranee al proprio ruolo le attività e le funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione operativa del servizio attraverso la combinazione dei fattori produttivi;

- a far data dal 01.01.2012 è stato attuato effettivo trasferimento del personale comunale impegnato per lo svolgimento dei servizi affidati dal Comune di Molinella a Molinella Futura srl;

- i dipendenti suddetti risultano impegnati anche nello svolgimento di alcune attività connesse al servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Molinella (in particolare, attività relative al servizio di spazzamento e lavaggio strade);

- si rende necessaria la stesura di un contratto per la regolazione dei suddetti servizi;

- il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica cognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione di servizi pubblici locali;

- il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche, previo accordo tra le parti. La parte che intende proporre quanto sopra, dovrà formulare all'altra parte una proposta, che evidenzi i benefici per la collettività, l'efficienza, efficacia ed economicità della proposta e i tempi di attivazione.

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Molinella a Molinella Futura s.r.l., che accetta alle condizioni enunciate negli articoli successivi, lo svolgimento di alcune attività connesse al servizio di igiene urbana (in par-

ticolare, attività relative al servizio di spazzamento e lavaggio strade) nell'ambito delle strade, delle piste ciclopedonali, dei marciapiedi e percorsi pedonali, delle piazze pubbliche, degli spazi di sosta, dei parcheggi, e di altre aree di pertinenza delle strade del Comune di Molinella.

2. Le attività di cui al presente articolo saranno garantite dalla Società la quale opererà un'attività di continuo controllo dello stato di qualità del servizio.

Art. 3 - OBBLIGHI DI MOLINELLA FUTURA S.R.L.

1. La Molinella Futura. s.r.l. si impegna ad organizzare e gestire le attività in oggetto a proprio completo rischio ed onere utilizzando proprio personale.

2. Il Comune potrà eseguire qualsiasi controllo finalizzato alla verifica del regolare adempimento degli obblighi di cui sopra;

3. Molinella Futura s.r.l., nell'ambito dei rapporti fondati sulla collaborazione e correttezza, si impegna a consentire l'esercizio di questa facoltà da parte del Comune, fornendo tutte le informazioni e chiarimenti eventualmente richiesti.

Art. 4 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Molinella Futura s.r.l. si impegna, inoltre,

specificatamente a:

a) comunicare preventivamente al Comune per iscritto i nomi dei dipendenti impiegati nel servizio, che possono anche essere assunti stagionalmente;

b) fornire ai propri dipendenti appropriate divise da lavoro e tesserino di riconoscimento da portare sempre in modo ben visibile;

c) esigere dai propri dipendenti un contegno corretto durante l'espletamento del servizio;

Art. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. In relazione all'affidamento del servizio, il Comune concede a Molinella Futura s.r.l. il diritto di sosta e/o posa sulle vie ed aree pubbliche delle attrezzature e degli impianti necessari per lo svolgimento del servizio restando la stessa società esonerata dal pagamento del canone previsto dall'articolo 20 del regolamento comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, previa autorizzazione del Comune.

2. Il Comune, su richiesta di Molinella Futura s.r.l., quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti ed i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi. In tal senso il Comune si impegna a sostenere e favorire l'attività della Società attraverso il

puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio.

3. Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare con congruo anticipo a Molinella Futura s.r.l. le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio oggetto del presente contratto.

Art. 6 - MACCHINARI ED ATTREZZATURE

1. La fornitura delle macchine ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività connesse con il servizio di cui trattasi sono a carico di Molinella Futura s.r.l.

2. In particolare, la Società si impegna ad utilizzare macchinari ed attrezzature che siano in tutto conformi alle vigenti disposizioni di legge ed alla prescrizioni in materia emanate dalle Autorità competenti.

3. Molinella Futura s.r.l. potrà utilizzare altresì macchine e attrezzature di proprietà comunale in regime di comodato gratuito per tutto il periodo di durata del presente contratto, accollandosi a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria per carburanti e i lubrificanti ed escludendo quelle per bollo e assicurazione.

Art. 7 - DANNI, RESPONSABILITà E DISCIPLINA

1. Il Soggetto Gestore è responsabile dei danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente e mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria da parte di terzi riconducibile a rapporti inerenti la gestione del servizio.

2. Il Soggetto Gestore dovrà, quindi, provvedere alla stipula di apposite assicurazioni per la RCT.

Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 01.01.2012.

2. Le parti convengono di sottoporre a verifica il presente contratto entro diciotto mesi dalla stipula e successivamente con cadenza annuale; sono comunque fatte salve diverse e/o sopravvenute disposizioni di legge in materia.

Art. 9 - Corrispettivi e modalità di pagamento

1. In considerazione dei servizi affidati, degli obblighi e doveri delle parti e delle prestazioni che Molinella Futura s.r.l. deve eseguire in conformità del presente contratto, il Comune riconosce, quale canone di servizio, un corrispettivo annuo di € 160.000,00 oltre iva e salvo conguagli e aggiornamenti annuali. Il canone è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione in dipendenza

delle variazioni degli standard di servizio e degli importi delle opere previste. La modifica del corrispettivo sopra citato non comporta modifica del presente contratto.

2. Il Comune si impegna al pagamento del corrispettivo annuo di cui al comma 1 a seguito di presentazione di apposite fatture, di norma a cadenza trimestrale, con addebito, a conguaglio negativo nell'ultima fattura, dell'importo pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'acquisto di carburanti.

3. Le proposte di variazione di quanto stabilito al comma precedente, ovvero incrementi
di costo non dipendenti dalla volontà di Molinella Futura s.r.l. o legati a miglioramenti qualitativi e/o quantitativi del servizio, verranno sottoposti al comune per approvazione.

Art. 10 – PIANO OPERATIVO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

1. Molinella Futura s.r.l., in coerenza col proprio statuto, proporrà il piano operativo annuale delle attività per l'anno successivo.

2. Il Comune si riserva di comunicare a Molinella Futura s.r.l. l'approvazione, con eventuali modifiche, dei contenuti del piano operativo e gli estremi dell'impegno di spesa per la sua attuazione.

3. I nuovi investimenti concordati saranno acclusi

in allegato al piano operativo; eventuali interventi di importo superiore alla mole di investimenti concordata potrà modificare il canone che rappresenta corrispettivo del servizio. In ogni caso qualsiasi modifica sarà concordata fra le parti allo scopo di consentire al Comune la verifica in merito all'impegno di somme di bilancio.

Art. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE E CHIAMATE DI SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente contratto è fornito da Molinella Futura s.r.l. nelle giornate feriali e durante gli orari lavorativi, salvo interventi di carattere straordinario.

Art. 12 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio;

2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni per la verifica del corretto svolgimento delle attività concordate.

3. Molinella Futura s.r.l. presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. Molinella Futura s.r.l. verrà preventivamente invitata

a partecipare ai controlli suddetti, fornendo tutte le informazioni, i supporti e la documentazione utili all'effettuazione del controlli stessi. Il comune potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Società.

4. Molinella Futura s.r.l. rendiconterà al Comune con cadenza annuale sull'andamento della gestione del servizio affidato, con particolare riferimento al rispetto degli standard convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO

1. E' vietata la cessione totale del presente contratto.

2. Per lo svolgimento delle singole attività, laddove non si disponga di mezzi propri, è consentito, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle norme di riferimento sugli appalti, il ricorso a soggetti esterni.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nonché in caso di reiterate gravi deficienze nella

gestione affidata e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.

2. Alle medesime condizioni di cui al precedente comma il Comune può recedere dal presente contratto, revocando l'affidamento dei servizi in qualunque momento, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico nella gestione del servizio ovvero in relazione ad intervenute disposizioni legislative.

Art. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Il Comune in caso di mancata, incompleta o cattiva esecuzione da parte di Molinella Futura s.r.l. delle prestazioni concordate, potrà avvalersi dell'opera di altra impresa addebitandone i relativi costi a Molinella Futura s.r.l., previo contraddittorio con la Società stessa nella persona dell'Amministratore Unico.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti danno reciprocamente ed espressamente atto della determinazione dei valori e delle fattispecie contenute nel presente contratto ai fini della relativa conseguente disciplina e modalità operativa.

2. Il presente contratto, avente per oggetto la cessione di beni o la prestazione dei servizi soggetti ad I.V.A., sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI MOLINELLA

Rag. Bruno Selva

MOLINELLA FUTURA S.R.L.

Dr Danilo Fricano
